AGEVOLAZIONI VARIE A TUTELA DEL PATRIMONIO DELLE FAMIGLIE NUMEROSE CON PARTICOLARE RIGUARDO A QUELLE RURALI

Art. 8

Qualora si verifichi la rivendita totale o parziale dei beni prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di acquisto, sugli atti che fruirono della esenzione fiscale si renderanno esigibili le normali imposte di registro e ipotecarie, le quali conservano la natura di imposte principali assistite dal privilegio a favore dello Stato.

Versione in vigore dal 7 agosto 1940, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Agevolazioni varie a tutela del patrimonio delle famiglie numerose con particolare riguardo a quelle rurali
Estremi	Legge 29 giugno 1940, n. 877
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/agevolazioni-varie-a-tutela-del-patrimonio-delle-famiglie-numerose/art-8/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it